Accordo sulla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato.

Il giorno 8 Gennaio 2013 presso la sede di Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro SpA di Castel Maggiore, in via Pio La Torre, 2, si sono incontrati:

Obiettivo lavoro – agenzia per il Lavoro – Spa, **OL Group Srl**, **Obiettivo Lavoro Formazione Srl**, **INTEMPO SpA – Agenzia per il Lavoro** tutte con sede legale in Milano, Via Palmanova, 67, in persona del loro Presidente, Alessandro Ramazza (di seguito anche le "**Società del Gruppo**")

e

FILCAMS – CGIL Nazionale nelle persone di Sandro Pagaria e di Flora Carlini,
FISASCAT – CISL Nazionale nella persona di Dario Campeotto,
UILTUCS – UIL Nazionale nella persona di Gabriele Fiorino,
(di seguito anche le "**OO.SS. Nazionali**")

e

la **Rappresentanza Sindacale Aziendale** dei lavoratori di Obiettivo lavoro – agenzia per il Lavoro – Spa, di OL Group Srl, di Obiettivo Lavoro Formazione Srl, di INTEMPO SpA – Agenzia per il Lavoro (di seguito anche le "**RSA**" ed, insieme alle Società del Gruppo e alle OO.SS. Nazionali, le "**Parti**").

Premesso che

a. l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 368/01, come modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 92/12 e successivamente dall'art. 46-bis, comma 1 del D.L. 83/12, è intervenuto in merito alla durata minima di interruzione fra contratti a tempo determinato che si susseguono fra le medesime parti;

b. l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 368/01, come modificato dall'art. 1, comma 9 della legge 92/12 ha ampliato i limiti temporali per la legittima riassunzione a termine del lavoratore passando dai previgenti 10 giorni, dalla scadenza del contratto di durata fino a 6 mesi, agli attuali 60 giorni e dai previgenti 20 giorni, dalla scadenza del contratto di durata superiore ai 6 mesi, agli attuali 90 giorni;

c. l'art. 1, comma 9, della legge 92/12 e l'art. 46-bis del D.L. n. 83/12, modificando l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/01, hanno sancito che la contrattazione collettiva possa prevedere la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a 20 giorni e fino a 30 giorni;

d. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 27/12 ha chiarito che in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello si potranno ridurre gli intervalli per il rinnovo dei contratti a termine;

e. tale riduzione (20 e 30 giorni dalla scadenza del primo contratto) garantirebbe una più agevole ricollocazione dei lavoratori interessati nonché una maggiore tutela delle competenze professionali acquisite dagli stessi;

f. i settori in cui operano le Società del Gruppo necessitano di regole che consentano nell'ambito del lavoro a tempo determinato una riduzione dei tempi tra un contratto e l'altro nell'ottica anche di una fidelizzazione del lavoratore;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

2. L'intervallo di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 368/01, come modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 92/12 e successivamente dall'art. 46-bis, comma 1 del D.L. 83/12, è fissato in venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero trenta giorni dalla data di scadenza

di un contratto di durata superiore a sei mesi, per tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato.

3. Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti dalle Società del Gruppo sino a tutto il 31 Dicembre 2013. Entro tale data le parti si incontreranno al fine di monitorare l'andamento dell'intesa e verificare la possibilità di un percorso volto alla stabilizzazione dei suddetti rapporti di lavoro.

4. Le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente qualora intervenga una modifica della disciplina legislativa, per assumere le conseguenti decisioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castel Maggiore, 8 Gennaio 2013

Obiettivo lavoro – agenzia per il Lavoro – Spa, **OL Group Srl**, **Obiettivo Lavoro Formazione Srl**, **INTEMPO SpA – Agenzia per il Lavoro**, Alessandro Ramazza

FILCAMS – CGIL, Sandro Pagaria e Flora Carlini

FISASCAT – CISL, Dario Campeotto

UILTUCS – UIL, Gabriele Fiorino

Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori delle Società del Gruppo